

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2621 del 24/05/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONI DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEI CORSI D'ACQUA FIUME PO, T. CHIAVENNA E T. NURE FUNZIONALI AL MANTENIMENTO DELLE OCCUPAZIONI E ATTRAVERSAMENTI RELATIVI ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CAORSO NEI COMUNI DI CAORSO E MONTICELLI D'ONGINA (PC). DITTA: SOGIN SPA . PRATICA: PCPPT0484.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2778 del 24/05/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di

Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATE le determinazioni ed autorizzazioni del Ministero dei lavori pubblici e Intendenza di Finanza con cui sono state rilasciate alla società ENEL S.p.a. - Compartimento di Milano, codice fiscale n. 00811720580, le concessioni ed autorizzazioni funzionali al mantenimento dello stabilimento ed alle attività della Centrale elettronucleare di Caorso (PC), pratiche PCPPT0484, PCPPT0487, PCPPT1473, PCPPT2555, PCPPT2633:

- Ministero dei lavori pubblici - Genio Civile di Piacenza decreto n. 16039 del 31/07/1971;
- Ministero dei lavori pubblici - Genio Civile di Piacenza decreto n. 16166 del 22/10/1971;
- Intendenza di Finanza prot. n. 16333 del 22/02/1985;
- Ministero dei lavori pubblici e Magistrato per il Po prot. n. 1467 del 31/10/1989;

RILEVATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92 CEE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, ENEL S.p.A. ha costituito Sogin S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari, alla quale, con decorrenza 01/11/1999, sono stati conferiti tutti i beni ed i rapporti giuridici inerenti all’esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 17/04/2015 registrata al PG/2015/250567 del 17/04/2015 con cui l’Azienda SO.G.I.N. S.p.A., c.f./P.IVA 05779721009 con sede legale nel Comune di Roma (RM), ha presentato domanda di cambio di titolarità, unificazione e rinnovo delle concessioni relative all’occupazione delle aree demaniali rilasciate ad ENEL S.p.A. dal Ministero dei lavori pubblici e Intendenza di Finanza, pratiche PCPPT0484, PCPPT0487, PCPPT1473, PCPPT2555, PCPPT2633;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 107 del 14/04/2021 e che nei trenta giorni successivi è pervenuta domanda da parte della sig.ra Maria Laura Chiappa, Codice Fiscale CHPMLR61E41G535I, in qualità di Presidente pro tempore del circolo Legambiente Emilio Politi con sede a Piacenza, registrata al prot. n. PG/2021/73063 del

10/05/2021, per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza dei corsi d'acqua fiume Po, Torrente Chiavenna e Torrente Nure nel Comune di Caorso (PC) - fg 40 Mappali 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16 ad uso ambientale e di carattere socio-culturale ricreativo, procedimento PC21T0030, parzialmente ricomprese tra le aree richieste dalla Ditta Sogin S.p.A.;

DATO ATTO che, ai sensi del c. 4 art. 16 della L.R. n. 7 del 14/04/2004 e ss. mm. ii., essendo l'occupazione dell'area di tipo strumentale all'esercizio dell'attività della Centrale nucleare sopra citata, come specificato anche nell'avviso di pubblicazione, si è proceduto alla ponderazione degli interessi concorrenti.

DATO ATTO della nota di questa Agenzia del 28/05/2021 registrata al protocollo n. PG/2021/85208 con cui sono stati comunicati a Legambiente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e i. e che, nei 10 giorni successivi alla ricezione della suddetta comunicazione di preavviso di rigetto, l'istante non ha presentato per iscritto le proprie osservazioni;

DATO ATTO che con determinazione n. 3186 del 23/06/2021 si è provveduto al diniego della richiesta di concessione di Legambiente e all'archiviazione del procedimento PC21T0030;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in parte in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4010018 SIC-ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (Nullaosta idraulico nota PG/2022/54277 del 31/03/2022);
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della Montagna (parere positivo della prevalutazione d'incidenza nota PGDG/2018/16370 del 19/11/2018);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che, con nota PG/2022/66496 del 22/04/2022, si è trasmesso il nulla osta idraulico prot. PG/2022/54277 del 31/03/2022, con cui AIPo esprime parere favorevole con prescrizioni al rinnovo della concessione, pratica PCPPT0484, al fine di adempiere alle prescrizioni al punto 6 “*ATTRAVERSAMENTO CON UNA LINEA DI TELECOMUNICAZIONE AEREA, DELL'ARGINE DI 2A CATEGORIA E DI TERRENI DEMANIALI IN VARIE LOCALITÀ DEL COMUNE DI CAORSO E MONTICELLI D'ONGINA*” relative alla rimozione della palificata e del conseguente ripristino dei luoghi con specifica che “*il Richiedente predisponga una adeguata nuova richiesta per la dismissione e lo smantellamento della vecchia linea, che dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione.*”

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022;
- la somma pari a euro €. 10.171,69 in data 19/05/2022 relativa al deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda SO.G.I.N. S.p.A., c.f./P.IVA 05779721009, il cambio di titolarità ed il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico dei corsi d'acqua fiume Po, torrente Chiavenna e torrente Nure funzionali al mantenimento dello stabilimento ed alle attività della Centrale elettronucleare di Caorso, nei comuni di Caorso e Monticelli d'Ongina in provincia di Piacenza come qui di seguito specificato:

Comune	foglio	mappali	uso	mq superficie/m
Caorso	9	27, 65, 77, 85, 86, 87, 90, 96, 97, 71, 88, 91, 103, 105	agricolo (incolto)	108.365
Caorso	40	3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16	agricolo (bosco)	176.000
Monticelli d'Ongina	24	184, 186, 187, 61, 164, 165, 167, 168	agricolo (bosco)	8.870
Monticelli d'Ongina	38	2, 3	agricolo (bosco)	14.680
Caorso	9	27, 85, 71	fabbricati, parcheggi, 2 cabine elettriche	2.425
Caorso	9	27, 77, 103	strade uso industriale	870
Caorso	9	27, 77, 65, 85	n. 6 rampe	
Caorso	9	27, 65, 85	area transito/area verde	7.865
Caorso	40	3	manufatto di scarico	10
Caorso	9	35, 20, 1, 19 (proprietà privata)	4 manufatti di scarico	
Caorso	9, 6	19 (fg 9), 1 (fg 6)	ponte t. Nure	9,7
Caorso	21	108, 4, 274	ponte Scovalasino	17,2

2. di unificare i procedimenti di rinnovo di cui alle pratiche PCPPT0484, PCPPT0487, PCPPT1473, PCPPT2555, PCPPT2633 in un unico procedimento denominato PCPPT0484;
3. di archiviare le pratiche PCPPT0487, PCPPT1473, PCPPT2555, PCPPT2633 in conseguenza dell'unificazione procedimentale con la pratica PCPPT0484;
4. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2033**;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/05/2022 (PG/2022/85836 del 23/05/2022);
6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in **10.171,69** euro;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **10.171,69** euro;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a SO.G.I.N. S.p.A., c.f./P.IVA 05779721009 (cod. pratica PCPPT0484).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di rinnovo di concessione afferiscono ai corsi d'acqua fiume Po, torrente Chiavenna e torrente Nure nei comuni di Caorso e Monticelli d'Ongina in provincia di Piacenza, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. Le aree demaniali oggetto di concessione, ed i relativi usi, sono qui di seguito specificate:

Comune	foglio	mappali	uso	mq superficie/m
Caorso	9	27, 65, 77, 85, 86, 87, 90, 96, 97, 71, 88, 91, 103, 105	agricolo (incolto)	108.365
Caorso	40	3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16	agricolo (bosco)	176.000
Monticelli d'Ongina	24	184, 186, 187, 61, 164, 165, 167, 168	agricolo (bosco)	8.870
Monticelli d'Ongina	38	2, 3	agricolo (bosco)	14.680
Caorso	9	27, 85, 71	fabbricati, parcheggi, 2 cabine elettriche	2.425
Caorso	9	27, 77, 103	strade uso industriale	870
Caorso	9	27, 77, 65, 85	n. 6 rampe	
Caorso	9	27, 65, 85	area transito/area verde	7.865
Caorso	40	3	manufatto di scarico	10
Caorso	9	35, 20, 1, 19 (proprietà privata)	4 manufatti di scarico	
Caorso	9, 6	19 (fg 9), 1 (fg 6)	ponte t. Nure	9,7
Caorso	21	108, 4, 274	ponte Scovalasino	17,2

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in 10.171,69 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 10.171,69 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza nonché alle imprese da questi eventualmente incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, previa organizzazione preventiva con il concessionario per queste ultime attività operative, ai fini degli adempimenti di informazione, coordinamento e sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria

spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2022/54277 del 31/03/2022 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po:

“Art. 1 - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

RELATIVE AL PUNTO 1: UTILIZZO IN MODO PERMANENTE DEL TRATTO DI ARGINATURA DI 2A CATEGORIA NEL COMPRENSORIO IDRAULICO DI CAORSO LOC. ZERBIO DI ESTESA 1550ML COMPRESO FRA LE LOCALITÀ RAMPA PORCARA E RAMPA BOSCONI A SERVIZIO DELLA CENTRALE (FABBRICATI, STRADE, PARCHEGGIO, PIAZZALE DI TRANSITO, RAMPE, CAVIDOTTI, AREE VERDI) -DECRETO GENIO CIVILE N.16039 DEL 31/07/1971:

- la richiedente Società è tenuta, pena la revoca della presente concessione, ad una costante manutenzione delle arginature maestre ricadenti all'interno della Centrale (dal Cancello Nord loc. La Placca al Cancello sud loc. Boscone): i piani, le scarpate arginali e una fascia di almeno 4m al piede sia lato fiume che lato campagna dovranno essere mantenute inerbite e libere dalla presenza di essenze arbustive e arboree che possano danneggiarne la struttura. A tale scopo dovranno essere eseguite periodiche operazioni di sfalcio e/o decespugliamento, a carattere semestrale, da effettuarsi nel periodo 15/5-15/6 e 15/9-15/10 di ciascuna annualità, salvo ulteriori disposizioni impartite dalla scrivente Agenzia;*

- *in caso di piene significative del fiume Po la richiedente Sogin dovrà collaborare fattivamente con proprie professionalità, maestranze e dotazioni strumentali, sotto il coordinamento della scrivente Autorità Idraulica, al fine dell'espletamento del monitoraggio preventivo ed in corso d'evento delle strutture idrauliche ricadenti nelle aree di competenza della Centrale, oltre a consentire l'accesso al personale tecnico dell'Agenzia o di personale esterno all'uopo incaricato, al fine del controllo nonché della predisposizione di eventuali servizi tumultuari e/o di Pronto Intervento;*
- *su ambedue i lati del piano viabile, con esclusione del tratto di arginatura interessato dal rilevato della centrale, dovranno essere lasciate banchine erbose della larghezza di ml. 1,25 non transitabili;*
- *la Richiedente Società è tenuta a mantenere costantemente in efficienza la sede viabile con periodici interventi di ricarica e sistemazione per evitare ristagni di acqua;*
- *la sede arginale e le sue pertinenze non potranno essere utilizzate quale deposito, anche temporaneo, di materiale o di automezzi – qualsiasi utilizzo delle medesime per scopi diversi dal transito, temporaneo o permanente, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Scrivente Agenzia – analoga preventiva autorizzazione dovrà essere richiesta e ottenuta per qualsiasi ulteriore modifica si ritenesse necessario dover attuare al corpo arginale;*
- *il Demanio Pubblico Dello Stato rimane comunque pieno ed esclusivo proprietario del corpo arginale e delle sue opere accessorie (rampe d'accesso), senza pregiudizio alcuno dei suoi diritti e pertanto su di esso vi potrà essere eseguito qualunque lavoro di modifica alle dimensioni e forma del manufatto arginale, sospendendo se necessario il transito autorizzato, senza che il Richiedente possa accampare pretese alcuna di indennizzi per tale fatto.*

RELATIVE AL PUNTO 2: TERRENO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PO IN COMUNE DI CAORSO E MONTICELLI DERIVATO DALLA RETTIFICA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CHIAVENNA ED UTILIZZATO COME AREA ATTINENTE ALLA CENTRALE NUCLEARE E CORRISPONDENTE ALLE SEGUENTI PARTICELLE CENSITE IN COMUNE CAORSO FG. 9 M.LI N.103 E 105 DI HA. 0.49.80 E COMUNE MONTICELLI D'ONGINA FG. 24 MAPPALI 184, 186 E 187 DI HA.0.45.65 PER COMPLESSIVI HA. 0.95.45 - INTENDENZA DI FINANZA PROT.N.16333 DEL 22/02/1985:

- dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento o alterazione alle opere idrauliche esistenti, (arginature, difese di sponda, ecc.), nel caso sarà responsabilità e cura del concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese e dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse dallo scrivente Organo idraulico.

RELATIVE AL PUNTO 3: TERRENO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PO IN COMUNE DI CAORSO, MONTICELLI E CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA, UTILIZZATO QUALE AREA DI RISPETTO ALLA CENTRALE E CORRISPONDENTE ALLE SEGUENTI PARTICELLE: COMUNE

CAORSO FOGLIO 40 MAPPALI N.3, 4, 6, 11, 13, 14, 15 E 16 DI HA. 17.60.00; COMUNE MONTICELLI D'ONGINA FOGLIO 24 MAPPALI 61, 165, 167, 164 E 168 DI HA.0.38.90-FOGLIO 38 MAPPALI 2 E 3 DI HA.01.46.80 - INTENDENZA DI FINANZA PROT.N.16332 DEL 22/05/1985:

- dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento o alterazione alle opere idrauliche esistenti, (arginature, difese di sponda, ecc.), nel caso sarà responsabilità e cura del concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a propria cure e spese e dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse dallo scrivente Organo idraulico.

RELATIVE AL PUNTO 4: ATTRAVERSAMENTO CON PONTE IN C.A. SUL COLLETTORE NURE VECCHIO IN LOC. AMERICA DEL COMUNE DI CAORSO - MINISTERO LAVORI PUBBLICI E MAGISTRATO PER IL PO UFFICIO GENIO CIVILE DI PIACENZA PROT.N.1467 DEL 31/10/1989;

- il manufatto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e in modo da non arrecare alcun danno alle opere idrauliche esistenti (sponde, difese esistenti, ecc.) o alterazione al deflusso della corrente nel corso d'acqua; qualora si rincontrassero modifiche o trasformazioni o perturbamenti che nuocessero al buon regime idraulico, sarà responsabilità del concessionario Richiedente ripristinare lo stato dei luoghi, a proprie cure e spese, senza che questi abbia a pretendere risarcimenti di sorta e sempre dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse dallo scrivente Organo idraulico;
- la richiedente Società dovrà provvedere, ai fini della sicurezza della stessa struttura nonché del territorio circostante, a conservare nel tempo le caratteristiche fissate al momento della progettazione, in particolare deve mantenere costante la sezione idraulica in corrispondenza del manufatto e quindi libera da ogni ostacolo rappresentato da depositi di materiale inerte, vegetazione

arborea, arbustiva o flottante, in modo da garantire il deflusso delle piene di riferimento del corso d'acqua.

RELATIVE AL PUNTO 5: ATTRAVERSAMENTO CON PONTE IN C.A. SUL COLATORE SCOVALASINO IN COMUNE DI CAORSO, SULLA STRADA DI ACCESSO ALLA CENTRALE - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 22.10.1971 N.16166 CON DURATA A TEMPO INDETERMINATO;

- dovrà essere assicurata la continuità di transito sulla sommità arginale delle due arginature del colatore Scovalasino;*
- i terrapieni fra le spalle del ponte e le arginature e le rampe di collegamento della strada, dovranno essere mantenute opportunamente ammorsate, preservando eventuali erosioni e asportazioni del cotico erboso per evitare danneggiamenti ai manufatti arginali;*
- Il manufatto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e in modo da non arrecare alcun danno alle opere idrauliche esistenti (sponde, difese esistenti, ecc.) o alterazione al deflusso della corrente nel corso d'acqua; qualora si riscontrassero modifiche o trasformazioni o perturbamenti che nuocessero al buon regime idraulico, sarà responsabilità del Richiedente ripristinare lo stato dei luoghi - a propria cura e spese senza che questi abbia pretendere risarcimenti di sorta - dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse dall'Ente Idraulico competente;*
- la Richiedente Società dovrà provvedere, ai fini della sicurezza della stessa struttura nonché del territorio circostante, a conservare nel tempo le caratteristiche fissate al momento della progettazione, in particolare deve mantenere costante la sezione idraulica in corrispondenza del manufatto e quindi libera da ogni ostacolo rappresentato da depositi di materiale inerte, vegetazione arborea, arbustiva o flottante, in modo da garantire il deflusso delle piene di riferimento del corso d'acqua;*
- dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento o alterazione alle opere idrauliche esistenti, (arginature, difese di sponda, ecc.), nel caso sarà responsabilità del Richiedente ripristinare lo stato dei luoghi - a propria cura e spesa - dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse dall'Ente Idraulico competente.*

RELATIVE AL PUNTO 6: ATTRAVERSAMENTO CON UNA LINEA DI TELECOMUNICAZIONE AEREA, DELL'ARGINE DI 2A CATEGORIA E DI TERRENI DEMANIALI IN VARIE LOCALITÀ DEL COMUNE DI CAORSO E MONTICELLI D'ONGINA - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 18.09.1981 N.7 (REGISTRATO A PIACENZA IL 18.09.1981 AL N.2958):

- *si ribadisce di NON confermare l'autorizzazione per la linea di telecomunicazioni portata da palificata in ferro nei tratti in cui i supporti sono presenti all'interno della sagoma arginale del Torrente Chiavenna (tratti palificata da argine maestro fiume Po da 17 a 10 e tratto argine Chiavenna da tripartitore 18 fino allo sbocco del colatore Scovalasino, pali da 1 a 23 – come da planimetria del progetto, allegato n.232.1.033 accluso alla domanda del 30.03.1978) che, come già indicato nel parere idraulico precedente n° 19584 del 11/08/2017, dovrà essere rimossa ripristinando lo stato dei luoghi. Occorre pertanto che il Richiedente predisponga una adeguata nuova richiesta per la dismissione e lo smantellamento della vecchia linea, che dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione.*

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il presente parere è accordato limitatamente agli aspetti idraulici per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;*
- 2. qualsiasi variante tecnica la richiedente Società volesse apportare alle opere oggetto di concessione, dovrà essere formalmente e preventivamente autorizzata dalla scrivente Agenzia. In particolare, l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;*
- 3. la Richiedente Sogin dovrà consentire l'accesso alle aree in concessione per controlli di carattere tecnico alle opere idrauliche da parte di personale dell'AIPo; nello specifico dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali e lungo l'intero tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia*

che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937, oltre che alle ditte e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia;

4. il Richiedente dovrà garantire il monitoraggio dello stato e della piena funzionalità dei manufatti idraulici in concessione esistenti (arginature, difese spondali, pennelli, ecc), verificando periodicamente che non vi siano alterazioni o danneggiamenti sostanziali dovuti a cedimenti, erosioni, frane, smottamenti o tane di animali che possano comportare la riduzione della buona efficienza delle opere, e che dovranno essere segnalati prontamente all'AIPo per consentire l'organizzazione dei dovuti interventi per il ripristino ottimale della loro funzione. Tenuto conto dell'aumento della presenza di animali fossori e conseguentemente del forte rischio per l'arginatura dovuto alla presenza di tane nel corpo arginale si chiede al Richiedente, per il mantenimento della piena e perfetta conservazione delle opere idrauliche, il concorso alla spesa per tali interventi di riparazione nella misura del 50%;

5. la richiedente Società è obbligata ad eseguire senza pretendere nessun compenso di sorta, entro i termini allo scopo stabiliti dalla competente Agenzia, tutti gli interventi che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità. In particolare dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fasce A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

6. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere.

Art. 3 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il richiedente si impegna a:

- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;*

- non eseguire opere, oltre a quanto autorizzato con il presente parere, che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

2. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono in parte all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

3. è in carico al concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;

4. trattandosi di concessioni su opere idrauliche che sono di competenza della scrivente Agenzia e potenzialmente suscettibili di interventi manutentivi o integrativi, si evidenzia che in occasione di eventuali interventi programmati o comunque previsti per superiore interesse pubblico, la Richiedente è tenuta a rimuovere a sue cure e spese, senza indennizzi di sorta, i manufatti presenti ed eventualmente riposizionarli,

sempre dietro autorizzazione dello scrivente, in una posizione compatibile con i mutati assetti idraulici. Nell'eventualità che il richiedente non ottemperi alla rimozione, questa sarà operata direttamente da quest'Ufficio, con recupero di spese e delle pubbliche imposte;

5. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo agenti per conto dell'AIPo;

6. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvergono rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

7. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La Società richiedente si considera pienamente ed integralmente responsabile sia in sede civile che penale nel merito del rinnovo in oggetto, accordato nei soli riguardi della competenza idraulica dello scrivente, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, sollevando pertanto questa Agenzia dal risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità la presente autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora risultasse non più compatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche, senza che il richiedente possa accampare alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Agenzia si riserva inoltre la facoltà di sottoporre il presente Atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo Atto formale di concessione di competenza di codesto Servizio regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

7. il presente Parere Idraulico non esime la richiedente Sogin Spa dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni all'uopo occorrenti, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questa Agenzia del tutto estranea e sollevata al riguardo a tali discipline.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.